DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1985

che modifica la decisione 81/888/CEE che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/475/CEE e 70/458/CEE

(85/371/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE, e dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata, su proposta della Commissione, se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli stati membri ;

considerando che con decisione 78/476/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 83/495/CEE (5), il Consiglio ha constatato l'equivalenza di tali controlli per vari paesi terzi ;

considerando che va tenuto conto del fatto che per altri paesi terzi le informazioni disponibili non hanno ancora permesso di accertare tale equivalenza, ed al fine altresì di non perturbare gli scambi commerciali tradizionali di taluni stati membri, la Commissione ha provveduto, con decisione 81/888/CEE (6), modificata da ultimo dalla decisione 83/525/CEE (7), a prorogare fino al 30 giugno 1985 i termini concernenti i controlli delle selezioni conservatrici previsti all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE ; che essa ha tuttavia limitato questa proroga alle varietà ammesse anteriormente al 1° gennaio 1984 o la cui domanda d'iscrizione fosse stata presentata prima di tale scadenza nello stato membro che si avvale dell'autorizzazione ;

considerando che i dati attualmente disponibili hanno reso possibile la constatazione di equivalenza per le varietà conservate in Australia ; che non si è invece ancora potuto procedere a tale constatazione nel settore delle specie agricole e orticole per quanto concerne l'Austria, la Svizzera e Israele, né nel settore delle specie agricole per quanto concerne la Cecoslovacchia, il Cile, il Giappone e la Iugoslavia, né nel settore delle specie orticole per quanto concerne la Repubblica di Corea, Taiwan e la Polonia ;

considerando che, per i motivi sopra citati, i termini previsti all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 70/458/CEE devono essere prorogati ancora una volta, alle stesse condizioni, per quanto riguarda i summenzionati paesi terzi ; che tale proroga deve essere limitata alle varietà ammesse anteriormente al 1° gennaio 1986 o la cui domanda d'iscrizione sia stata presentata prima di tale scadenza nello stato membro che si avvale dell'autorizzazione.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 81/888/CEE della Commissione è modificato come segue :

1. Al paragrafo 1 :

   il termine « Australia » è soppresso ;

   la data del 30 giugno 1985 è sostituita da quella del 30 giugno 1988.

2. Al paragrafo 2 :

   il termine « Australia » è soppresso ;

   la data del 30 giugno 1985 è sostituita da quella del 30 giugno 1988.

3. Al paragrafo 3 :

   la data del 1° gennaio 1984 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986.

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.
(5) GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 18.
(6) GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 28.
(7) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 36.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1985.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente